



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Legge di Bilancio 2025, in sintesi le misure per imprese e famiglie

La legge di Bilancio per l'anno 2025, legge 207/2024, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano la conferma a regime della struttura Irpef a tre aliquote, l'aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente per l'accesso al regime forfetario, la riproposizione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e dell'estromissione di beni immobili dal patrimonio dell'imprenditore, e l'Ires premiale.

Indice

Irpef.....	2
Bonus edilizi	2
Detrazioni per altri oneri.....	4
Detrazioni per carichi di famiglia	4
Cuneo fiscale.....	5
Fringe benefit	6
Regime forfetario	7
Cripto-attività.....	7
Reverse charge	7
Pec amministratori delle società	8
Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni.....	8
Assegnazione agevolata di beni ai soci.....	8
Estromissione di beni delle imprese individuali	9
Spese di trasferta e di rappresentanza tracciate	9
Pagamenti delle pubbliche Amministrazioni	10
Affitti brevi	11
Fatturazione elettronica.....	11

Legge di Bilancio 2025: tutte le novità

La legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, contiene numerose novità in ambito fiscale, lavoro, agevolazioni e investimenti. Di seguito si sintetizzano le disposizioni tributarie più rilevanti.



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

IMPOSTE DIRETTE

Irpef

La riduzione **da 4 a 3 aliquote**, prevista già dal 2024 (Dlgs 216/2023), viene confermata e diventa la struttura a regime: le aliquote sono pertanto quelle del 23%, 35% e 43%.

Confermato anche l'ampliamento della cd. «*no tax area*», fino a 8.500 euro (parificandola a quella dei titolari di redditi da pensione), in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente

o di alcuni redditi ad esso assimilati, come già previsto dal medesimo Dlgs 216/2023. L'ampliamento avviene mediante l'incremento della **detrazione per redditi da lavoro dipendente** – che passa da 1.880 a 1.955 euro (articolo 13 comma 1 lettera a) del Tuir) – nel caso di redditi di tale natura non superiore a 15mila euro.

Con riferimento al **trattamento integrativo** di cui all'articolo 1, comma 1, DI 3/2020, riconosciuto nella misura di 1.200 euro per i soggetti con reddito complessivo fino a 15mila euro, viene stabilizzata a regime la condizione prevista per il 2024 dall'articolo 1, comma

3, Dlgs 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato Testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Si ricorda che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro a condizione che la somma di talune detrazioni (ad esempio, per carichi di famiglia, lavoro dipendente, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, ecc.) sia superiore all'imposta lorda.

Bonus edilizi

Viene anticipata al 1° gennaio 2025 la **riduzione dal 36% al 30%** dell'aliquota di detrazione delle spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (articolo 9-bis, comma 8, DI 39/2024). Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all'eco bonus (con esclusione



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma bonus.

In particolare: a) per il bonus casa (articolo 16-bis del Tuir) viene introdotto un regime transitorio, per il quale vengono mantenuti gli innalzamenti di aliquota (rispetto al 30%, previsto a regime) e di massimale (rispetto ai 48.000 euro, previsti a regime), graduandoli tuttavia al ribasso in base all'anno di sostenimento della spesa (2025, 2026 o 2027) e alla tipologia di immobile oggetto dell'intervento (abitazione principale o meno); b) riguardo all'eco bonus di cui all'articolo 14, DL 63/2013 (misura di sostegno che era in scadenza il 31 dicembre 2024), viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell'anno

2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Infine, analoghe percentuali anche per il sisma bonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1- septies, DL 63/2013).

Stabilita, inoltre, la **proroga della detrazione per l'acquisto** anche nel **2025 di mobili e di grandi elettrodomestici**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Va segnalata anche l'introduzione, per l'anno 2025, di un bonus elettrodomestici, consistente in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l'acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Quanto alla disciplina del **Superbonus**, la detrazione del 65%, prevista dall'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, DL 34/2020 per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

Detrazioni per altri oneri

Viene introdotto nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una **limitazione** alla fruizione delle **detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro**, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Non subiscono il **taglio**: a) le spese sanitarie detraibili, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir (per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro); b) gli interessi passivi/oneri accessori/quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024, previsti dall'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter del Tuir; c) le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31 dicembre 2024; d) le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir sostenute fino al 31 dicembre 2024; e) le somme detraibili in quanto investimenti in start-up (articoli 29 e 29-bis, DI 17/2012) e in Pmi innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, DI 3/2015); f) i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1.000 euro.

Detrazioni per carichi di famiglia

La **detrazione per i figli a carico** (articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del Tuir) può applicarsi esclusivamente per **figli di età inferiore a 30 anni**, salvo disabilità accertata.

Precisamente viene riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, legge 104/1992.



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Come noto, a decorrere dal 1° marzo 2022, la detrazione Irpef per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico e Universale erogato dall'Inps.

Dal 2025 si prevede che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche) è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della citata legge 104/1992.

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (in luogo degli «altri familiari» di cui all'articolo 433 del Codice civile, secondo la previsione normativa fino al 31 dicembre 2024), pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione (articolo 12, comma 1, lettera d) del Tuir). In pratica, la detrazione è riconosciuta per ciascun ascendente (ad esempio, i genitori, anche adottivi, e i nonni) convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 citato).

Viene, inoltre, **esclusa** la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che **non** sono **cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Cuneo fiscale

Ai fini della **riduzione del cuneo fiscale** dall'anno d'imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all'intero anno) è riconosciuto un **bonus**, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un **contributo**, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzerà alla soglia dei 40mila euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Fringe benefit

Viene previsto l'**incremento temporaneo**, per il 2025, 2026 e 2027, **della soglia di non imponibilità dei fringe benefit**, in deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del Tuir. In pratica, viene confermata anche per il 2025 la disciplina derogatoria già prevista per il 2024. La misura della soglia fissata nel citato articolo 51 è elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro per tutti i dipendenti; 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (articolo 12, comma 2 del Tuir).

In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero importo (non solo l'eccedenza, in quanto la soglia non rappresenta una franchigia).

Viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Viene inoltre modificato l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli** (individuati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, motocicli e ciclomotori), superando la disciplina, operante fino al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 632, legge 160/2019), basata sulle emissioni di anidride carbonica.

La nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il *fringe benefit* sia calcolato come segue:

- 50% dell'importo delle tariffe Aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Aci;
- 20% dell'importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi *plug-in*;
- 10% dell'importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
- Gli importi in esame devono essere assunti al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e ragguagliati ad anno.



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Regime forfetario

Per il 2025 viene **umentato da 30mila a 35mila euro il limite** entro il quale possono avvalersi del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Cripto-attività

Aumenta dal 26% al 33% l'aliquota dell'imposta **sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi** derivanti dalle operazioni in **cripto-attività** (articolo 67, comma 1, lettera c- sexies del Tuir) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene **eliminata la soglia di esenzione** pari a 2mila euro. Viene, inoltre, previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-bis del Tuir.

IVA

Reverse charge

Viene **esteso il meccanismo di inversione contabile (reverse charge)** alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Pec amministratori delle società

Viene disposto, in capo agli **amministratori** di imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (**Pec**), col fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica Amministrazione; La camera di commercio di Milano ha confermato che la pec della società può essere anche il domicilio pec dell'amministratore.

AGEVOLAZIONI

Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

La possibilità di ricorrere alla **rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni**, negoziate e non negoziate, e **dei terreni** edificabili e con destinazione agricola diventa ora una disposizione **a regime**.

È ammesso il pagamento dell'imposta sostitutiva in forma rateale, fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sale dal 16% al 18%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta **sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali**, assegnate o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall'articolo 1, commi 100-105, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all'8% (misura che sale al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Viene prevista la riduzione dal 3% all'1,5% dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Estromissione di beni delle imprese individuali

Viene nuovamente prevista la possibilità, contenuta nella legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 121, legge 208/2015), per le imprese individuali di effettuare l'**estromissione** dal proprio patrimonio **dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario** includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L'opzione comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

CONTRASTO ALL'EVASIONE

Spese di trasferta e di rappresentanza tracciate

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), si applicano le nuove disposizioni tese a favorire la **tracciabilità delle spese**, vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili.

In particolare:

a) con riguardo alle **spese di trasferta**:

a1) per le **imprese**: modificando l'articolo 51, comma 5 del Tuir, viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, al fine di fruire della non concorrenza al reddito del rimborso delle spese relative alle trasferte dei dipendenti. Si qualificano quali strumenti di pagamento tracciabili il versamento bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Mediante l'aggiunta di un ultimo periodo al citato comma 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, legge 21/1992. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che, nel contempo: i) provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; ii) vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Pertanto, costituiscono autoservizi pubblici non di linea: i) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale; ii) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale. Restano fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall'articolo 95, commi 1- 3, del Tuir.

La modalità di pagamento tracciabile è richiesta anche ai fini della deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'Irap, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (si pensi al caso delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società);

a2) per i lavoratori autonomi: anche per questi soggetti viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuate mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti agli stessi lavoratori autonomi, sono deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili. Anche in questo caso, restano fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall'articolo 54, commi 5 e 6 del Tuir;

con riguardo alle **spese di rappresentanza:** viene previsto che la deducibilità, dal reddito d'impresa e ai fini Irap, delle spese disciplinate dal Dm 19 novembre 2008, è ammessa se il pagamento viene eseguito mediante strumenti tracciabili. Restano fermi i limiti di deducibilità fissati dall'articolo 108, comma 2 del Tuir.

Pagamenti delle pubbliche Amministrazioni

Le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, le quali devono effettuare pagamenti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per importi superiori a 2.500 euro, prima di effettuare il pagamento devono verificare se il beneficiario è **inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento **per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro**.

Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2026.



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Affitti brevi

Con l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi viene **registrato con questo nuovo codice**. La legge di Bilancio 2025 stabilisce che il Cin dovrà essere indicato: a) nelle dichiarazioni fiscali; b) nella Certificazione Unica; c) nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Fatturazione elettronica

I file delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di Interscambio sono memorizzati **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero **fino alla definizione di eventuali giudizi**, al fine di essere utilizzati anche dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti